



COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 26-11-2024

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2025

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Fabbiano Cosimo	P	MINGOLLA GIORGIO	P
POZZESSERE MAURIZIA	A	SPADARO MATTEO	P
FARILLA COSIMA	P	CINIERI LUCIANO	A
ROBERTI ANGELA	P	QUARANTA ANGELO	A
MANCINI DOMENICO	A	CARABOTTO ANNA	P
		CARMEN	
FABBIANO STEFANO	P	Tomaselli Angelo	P
VENNERI PIETRO	P	SINISI DANIELE	P
MILANO RITA	P	RUSSO ROBERTO	P
DE FELICE SALVATORE	P		

Presenti n. **13** Assenti n. **4**.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO Generale Giovane Tania con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente **VENNERI PIETRO** dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., i seguenti pareri previsti:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

San Giorgio Jonico, li 18-11-24

**Il Responsabile del Servizio
PALMIERI MARIACARMELA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

San Giorgio Jonico, li 18-11-24

**Il Responsabile del Servizio
PALMIERI MARIACARMELA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 13

Assenti 4 (Pozzessere, Mancini, Cinieri, Quaranta)

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare dichiara aperta la seduta alle ore 19,21.

Il Presidente del Consiglio legge l'emendamento protocollo n. 19522 pervenuto da parte del Consigliere Russo e l'allegato parere del Responsabile Finanziario chiedendo successivamente, al consigliere Russo di intervenire in merito;

Il Consigliere Russo, alla luce del parere del Responsabile del Settore Finanziario chiede il ritiro dell'emendamento proposto.

Il Presidente del Consiglio, preso atto del ritiro dell'emendamento, chiede al Sindaco di procedere ad illustrare il Punto all'Ordine del Giorno;

Illustra la proposta il Sindaco;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali

componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019 in materia di esenzione dall'imposta per i terreni agricoli che siano:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448,
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile,
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, alcune riduzioni del 50% della base imponibile già previste in regime di IUC (fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale);

Dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 3 del 30/04/2020, l'ente ha approvato il regolamento in materia di IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e delle previsioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 marzo 2024 di aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine;

Visto l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Ritenuto opportuno, ancora per l'anno 2025, avvalersi della facoltà di azzeramento dell'aliquota prevista dal comma 754 della Legge 160/2019 per gli immobili di proprietà dell'ARCA IONICA (già IACP) regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari;

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 35 del 29.11.2023 con la quale sono state determinate le aliquote, agevolazioni ed esenzioni per l'anno 2024;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2025 le medesime aliquote e detrazioni per l'abitazione principale deliberate per l'anno 2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile dell'area competente;

Il Presidente del Consiglio apre la discussione ma non essendoci interventi chiede di mettere a votazione la Proposta illustrata;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la votazione sotto riportata

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Tomaselli, Sinisi, Carabotto, Russo)

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

1. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2025 come segue:

- per l'abitazione principale (cat.catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): aliquota prevista 5,8 ‰
- per i terreni agricoli ed aree edificabili: aliquota prevista 9,6‰
- per gli immobili rurali: aliquota prevista 0,80‰
- per gli immobili di categoria D: aliquota prevista 10,00‰ (di cui il 7,6 ‰ allo Stato)
- per altri immobili aliquota prevista 10,40‰

2. di stabilire che per gli immobili posseduti da ARCA IONICA regolarmente assegnati e non costituenti alloggi sociali ed adibiti ad abitazione principale degli assegnatari, l'amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui al comma 754 della Legge 160/2019 azzerandone l'aliquota;

3. Di confermare una detrazione pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale per le situazioni di cui all' art. 16 comma 1 del regolamento IMU;

4. Di dare atto che:

- l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è fissata al 50%;

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,

Vista la votazione sotto riportata

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Tomaselli, Sinisi, Carabotto, Russo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
VENNERI PIETRO

Il Segretario Comunale
Giovane Tania
